

Venerdì, 4 settembre 2020

Profili di illegittimità dei contratti di leasing: il Tribunale di Napoli fa scuola

Di VALENTINO VECCHI



Una recente sentenza del Tribunale di Napoli, la n.4102 del 16.06.2020, ha fatto molto scalpore tra gli operatori – avvocati, consulenti tecnici, istituti finanziari – che a vario titolo si occupano di “contenzioso bancario”.

Per la prima volta, difatti, con tale sentenza è stata decretata l’illegittimità di un contratto di leasing i cui canoni periodicamente dovuti alla società finanziaria risultano determinati facendo applicazione del regime composto degli interessi in assenza della relativa pattuizione contrattuale tra le parti.

Nello specifico, le indagini peritali disposte dal Magistrato – ed affidate alle cure dello scrivente nella qualità di CTU – hanno consentito di accertare che il piano di ammortamento elaborato dalla finanziaria, non allegato al contratto ma sotteso alla determinazione del valore dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto finale, era stato predisposto impiegando il regime della capitalizzazione composta degli interessi, regime mai menzionato nel contratto di leasing sottoscritto dalle parti e dunque dalle stesse mai preventivamente concordato.

Pertanto, avendo il sottoscritto CTU accertato che la società di leasing, adottando il regime di capitalizzazione semplice degli interessi in luogo di quello composto – e mantenendo invariato sia il numero dei canoni, sia la periodicità ed anche il tasso di interesse nominale del rapporto (ed ovviamente l’importo finanziato) – avrebbe potuto predisporre un piano di rimborso del finanziamento alternativo a quello concretamente elaborato, con canoni di leasing inferiori a quelli invece applicati ed un minor prezzo di riscatto finale, il Giudicante ha ritenuto che, in assenza di accordo preventivo sul regime finanziario, il piano di ammortamento andasse rielaborato disapplicando il regime composto impiegato dalla società di leasing in favore di quello semplice.

La sentenza, si diceva, ha avuto grande eco tra gli addetti ai lavori perché è la prima nel nostro Paese che “estende” ai contratti di leasing un tema molto dibattuto negli ultimi anni con riguardo, però, ai soli contratti di mutuo.

Chi si occupa della materia, difatti, è a conoscenza dell’intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha ad oggetto l’impiego – mai dichiarato in contratto e per questo da alcuni magistrati ritenuto illegittimo – del regime composto degli interessi per l’elaborazione del piano di ammortamento dei mutui cosiddetti “alla francese” (trattasi della tipologia di mutuo maggiormente diffusa nel nostro Paese).

Negli ultimi anni e grazie agli studi scientifici condotti dal prof. Annibali – docente di Matematica Finanziaria presso “La Sapienza” di Roma – si è dimostrato che il piano di ammortamento “alla francese” – ovverosia quello che prevede il pagamento di una rata costante nel tempo – è elaborabile tanto in regime di capitalizzazione semplice degli interesse che in regime di capitalizzazione composta. Talché, in presenza di una doppia possibilità alternativa, il regime finanziario diviene una condizione economica che necessariamente deve essere oggetto di accordo preventivo tra le parti, anche in ragione del rilevante impatto economico che il regime finanziario assume sull’onerosità dell’intero rapporto: la rata determinata in regime semplice degli interessi è, difatti, sensibilmente inferiore a quella ottenuta in regime composto; ciò in ragione dei minori interessi che il mutuatario è tenuto a pagare alla banca adottando tale regime (nel regime composto, invece, gli interessi dovuti dal mutuatario – a parità di tutte le altre condizioni economiche – risultano ben maggiori).

Pertanto, in assenza di pattuizione contrattuale del regime finanziario non può che impiegarsi quello più favorevole al cliente, ovverosia quello semplice.

La questione del regime finanziario dei mutui “alla francese”, oggetto in questi anni di approfondimento da parte di dottrina e giurisprudenza, si pone in termini quasi identici anche nei contratti di leasing, i cui canoni di rimborso – al pari delle rate di un mutuo – vengono usualmente determinati impiegando il regime composto degli interessi in luogo di quello semplice.

Le differenze tra le due tipologie di finanziamento sono più tecniche che teoriche e discendono dalla presenza, nei contratti di leasing, di ulteriori due variabili assenti nei mutui: il maxicanone iniziale ed il prezzo di riscatto finale. La presenza di questi due ulteriori parametri economici aveva reso fino ad oggi difficile l’elaborazione, anche per i contratti di leasing, del piano di ammortamento in regime semplice degli interessi, operazione invece riuscita allo scrivente che ha potuto così fornire compiuta risposta al quesito istruttorio formulato dal Magistrato partenopeo.

Non resta che osservare che, ancora una volta, il Tribunale di Napoli fa scuola.

VALENTINO VECCHI

dottore commercialista

esperto in contenzioso bancario

consulente tecnico del Tribunale

studio@valentinovecchi.it

www.valentinovecchi.it